

**LEGAL DISCLAIMER:**

Il presente schema di capitolato - redatto dagli Uffici dell’APAC è un ausilio di lavoro che può essere adattato a ciascun appalto di **servizi sopra soglia comunitaria**, costituendo in tal senso un primo, valido supporto. In relazione alle procedure di gara che si intendono delegare all’APAC, lo schema di capitolato deve essere utilizzato come riferimento nell’ambito delle proprie specifiche istruttorie di pre-gara.   
In tal caso, si ritiene che ne consegue una più proficua e veloce attività di controllo da parte del predetto Ufficio, nell’ovvio interesse dell’amministrazione richiedente a una attivazione tempestiva della gara d’appalto.

Il presente Capitolato va inteso come *condizioni contrattuali* in conformità all’art. 82 comma 1, lettera d) del codice dei contratti.

Lo schema è aggiornato alle disposizioni normative vigenti alla data del:

**versione 10 aprile 2025**

[eventuale]: INSERIRE LOGHI SE APPALTO FINANZIATO DA PNRR/FSE/FESR



CAPITOLATO SPECIALE   
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO   
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:

[La descrizione di cui all’art. 1, comma 1, deve essere qui riportata in maniera identica]

CIG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [eventuale]: CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PARTE AMMINISTRATIVA

**AVVERTENZE UTILI:**

Si ricorda che la Stazione appaltante è tenuta a indicare nell’oggetto se il servizio è prestato nel rispetto della normativa dei CAM (qualora esistenti) o se il contratto è finanziato in tutto o in parte con le risorse del PNRR o PNC o risorse dei Fondi Europei (FESR).  
  
N.B. Nel caso di acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR si riporta l’articolo in conformità alla normativa provinciale che autorizza la diretta applicazione (art. 2 ter della l.p. 18/2021):  
  
*Ai sensi dell’art. 53 commi 1 e 2 del* [*DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77) *sono previste misure di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.*  
  
Da verificare nel disciplinare di gara:  
che sia presente il richiamo all’art. 48, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 del medesimo decreto, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al [D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104).

**Indice:**

[Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 5](#_naimwpzhwlch)

[Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 5](#_m5bz1dxvnndd)

[Art. 3 – Obblighi a carico dell’Operatore economico 6](#_ze2dekhumvwa)

[Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante 7](#_yiiar4dhnh4o)

[Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 7](#_u2hcifkohdr9)

[Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 9](#_lwl8x1ov6acr)

[Art. 7 – Durata del contratto 10](#_px9eg4wpqc79)

[Art. 8 – Importo del contratto 12](#_pbslfeaprhee)

[Art. 8 bis – Revisione dei prezzi 13](#_j64dcrbvduij)

[Art. 8 ter – Meccanismo ordinario di adeguamento prezzi all’indice inflattivo convenzionalmente individuato fra le parti 14](#_i1z6ztnptv6p)

[Art. 8 bis – Prestazioni indicizzate 14](#_l2n4tpyyjdi0)

[Art. 9 – (DEC) Direttore dell’esecuzione del contratto 14](#_6mhkdmy5b0sp)

[Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 15](#_lk6i3ymm7gok)

[Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo 15](#_t3sjhbgcnfol)

[Art. 10 ter – Esecuzione del contratto 16](#_81700owhmeya)

[Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto 17](#_t9srgah8tch9)

[Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 17](#_z8n5xe13araf)

[Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 17](#_do6c45yac16y)

[Art. 13 bis – Disposizioni in materia di contabilità 19](#_4q556j9dt41i)

[Art. 14 – Controllo sull’esecuzione del contratto 20](#_kzlc1waj57jc)

[Art. 14 bis – Controlli e rendicontazione negli appalti del PNRR 20](#_tzm7gk12fpao)

[Art. 15 – Vicende soggettive dell’Operatore economico 20](#_dh0ij21gwp4)

[Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 21](#_p6mf3l1lsos2)

[Art. 17 – Subappalto 21](#_2pxo5do7imrv)

[Art. 17 bis – Subappalto e obblighi specifici del PNRR 23](#_y7g3z83t3n8y)

[Art. 17 bis/ter – Pagamento diretto dei subcontraenti 23](#_zd2w4eg8m7mo)

[Art. 18 – Tutela dei lavoratori 23](#_tnnct5k2txqs)

[Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto 24](#_mkwcu9brr2tq)

[Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto 25](#_moq8b2i2payy)

[Art. 21 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati 28](#_jmrvfhnjpcer)

[Art. 21 bis – Clausole sociali ulteriori 29](#_g1cclvuyriyn)

[Art. 21 bis – Clausola sul personale 30](#_v30esl132t28)

[Art. 21 ter – Obblighi di assunzione (Incremento occupazionale giovanile e di genere) 31](#_j5ir2k74y6fr)

[Art. 22 – Sicurezza 31](#_kztpo7g11mzx)

[Art. 23 – Elezione di domicilio dell’Operatore economico 32](#_f8p07bcv6y1a)

[Art. 24 – Proprietà dei prodotti 32](#_6d960fvuxvoo)

[Art. 25 – Trattamento dei dati personali 32](#_9dheyvtmo2gy)

[Art. 26 – Garanzia definitiva 34](#_iez0y4xmtmiy)

[Art. 27 – Obblighi assicurativi 34](#_gksv5muvfcmj)

[Art. 28 – Penali 36](#_sldfl37l7q3l)

[Art. 28 bis – Penali per obblighi specifici PNRR 37](#_418lbpyi0qql)

[Art. 28 ter – Clausola di forza maggiore 38](#_2is9yik1edfc)

[Art. 28 quater – Premio di accelerazione 39](#_tmrpqh1724wp)

[Art. 29 – Risoluzione del contratto 39](#_itqikh39jdd)

[Art. 30 – Recesso 40](#_y02alk1tq75)

[Art. 31 – Definizione delle controversie 41](#_qcowu5aht8bb)

[Art. 31 – Definizione delle controversie mediante CCT 41](#_rueolz7q7162)

[Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 41](#_vhdbopvcm0vy)

[Art. 33 – Obblighi in materia di legalità 44](#_bjfv6gqh44it)

[Art. 34 – Spese contrattuali 45](#_pgtzslpj1r9x)

[Art. 35 – Disposizione del contratto “ponte” in attesa di convenzioni APAC 45](#_5o48p4e01amp)

[Art. 36 – Disposizioni anticorruzione 45](#_9boqowlxt5y7)

[Art. 37 – Norma di chiusura 46](#_tmht7riib9d3)

## 

## Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ... [es. manutenzione degli impianti elettrici della Provincia autonoma di Trento - indicare anche la CPV di riferimento al fine di permettere l’individuazione degli indici per la revisione prezzi].

2. Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano … in tal modo, la Stazione appaltante si propone di … ovvero sono finalizzati al miglioramento ….

3. L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**[o in alternativa]**

3. L’appalto non è suddiviso in lotti.

**Commento:**  
Ciascuna Stazione appaltante provvede ad una descrizione breve e sintetica dell’oggetto del servizio. È importante anche esplicitare le finalità dell’appalto nella forma di soddisfazione di un bisogno proprio della Stazione appaltante (comma 2). [Ad es.: “I servizi oggetto d’appalto si configurano come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità dell’utente, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) definito dai servizi sociosanitari territoriali. In tal modo, la Stazione appaltante si propone di rimuovere e di prevenire situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il mantenimento e, se possibile, il reinserimento dell'utente nel proprio nucleo familiare o comunque presso la propria dimora, in modo da evitare processi di istituzionalizzazione.  
I servizi assistenziali di tipo domiciliare sono pertanto in generale finalizzati al miglioramento della qualità della vita della persona assistita sfruttando e potenziando ogni sua capacità residua, operando sulla base di progetti individualizzati.”]  
Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, primo periodo, dell’art. 7 della [legge provinciale n. 2/2016](https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=28437) “la suddivisione in lotti è obbligatoria”, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2 che dispone che “Se la suddivisione in lotti rischia di limitare la concorrenza o di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice non suddivide l'appalto in lotti e indica specificatamente le ragioni di questa scelta nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre.”.

## Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso … [es. le strutture provinciali; l’intero territorio provinciale ecc.].

2. L’Operatore economico deve garantire le seguenti attività: … [es. manutenzione degli impianti della Provincia autonoma di Trento e di tutti gli Enti ad essa collegati ecc.].

3. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico [oppure del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica] e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara), nonché dell’offerta tecnica [in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa].

**Commento:**  
Riportare una descrizione sintetica delle attività con rinvio al capitolato tecnico che deve essere obbligatoriamente redatto dalla Stazione appaltante.  
In assenza di un capitolato tecnico a sé stante si fa presente che è comunque necessaria la redazione di una parte tecnica al presente capitolato.  
Se fra le prestazioni oggetto dell’appalto (anche come possibile subappalto) rientrano attività di cui all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012 (white list):  
 - estrazione,  
 - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
 - noli a freddo di macchinari;  
 - fornitura di ferro lavorato;  
 - noli a caldo;  
 - autotrasporti per conto di terzi;  
 - guardianìa dei cantieri;  
 - servizi funerari e cimiteriali;  
 - ristorazione, gestione delle mense e catering;  
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, occorre inserire nel capitolato che l’esecutrice di tali attività DEVE sempre essere iscritta nelle white list.

## Art. 3 – Obblighi a carico dell’Operatore economico

1. L’Operatore economico, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l’Operatore economico è tenuto a …

[in alternativa: in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa]  
  
4. L’Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

**Commento:**  
Ciascuna Stazione appaltante provvede in questo articolo ad elencare in maniera analitica gli obblighi per l’Operatore economico, intesi come prestazioni specifiche (ad es. mettere a disposizione degli impianti, eseguire periodicamente delle attività ecc.), attuative di quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2 oppure a richiamare eventualmente gli obblighi contenuti nel capitolato tecnico [oppure nella parte tecnica del presente capitolato].  
Gli obblighi specifici in materia di sicurezza, lavoro, privacy ecc. sono indicati negli articoli successivi.

## Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante provvede a ....

**Commento:**  
Ciascuna Stazione appaltante provvede in questo articolo ad elencare in maniera analitica gli obblighi per la Stazione appaltante, intesi come prestazioni specifiche attuative di quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2.  
 [Ad es:  
 - programmazione delle attività  
 - elaborazione progetti  
 - messa a disposizione di dati …].

## Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=28437) “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/31/23G00044/sg) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile.

[in presenza di CAM:]

i) [inserire il riferimento alla disciplina del CAM specifico];

[nel caso di appalti finanziati col PNRR inserire anche l) e m):]

l) il [D.L. 31 maggio 2021, n. 77](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77) e il DPCM dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” nelle parti direttamente applicabili ai sensi dell’art.1 e 2 ter della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18;

m) le [Circolari del 18 gennaio 2022, n. 4](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_04_2022/) e [21 giugno 2022, n, 27](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/) del MEF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del D.L. n. 80/2021 - Indicazioni attuative), le [Linee guida](https://www.italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Linee%20Guida%20controllo%20e%20rendicontazione%20PNRR.pdf), il DL n. 155/2024 convertito in legge n. 189/2024 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

**Commento:**  
Ciascuna Stazione appaltante è tenuta a indicare nel capitolato tecnico/parte tecnica del presente capitolato l’eventuale normativa di settore quale, ad esempio, i Decreti CAM - criteri ambientali minimi – art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.  
Si ricorda che la Stazione appaltante è tenuta ad indicare nell’oggetto dell’affidamento che il servizio è prestato nel rispetto della normativa dei CAM \_\_.  
L’applicazione della normativa di cui ai CAM deve essere opportunamente segnalata anche per la redazione del bando di gara.  
Nel caso di appalti finanziati con fondi strutturali UE nelle lettere l) e m) dovranno essere adeguati i riferimenti normativi specifici.

## Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.1) il Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica e il “Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" (qualora ricorra l’obbligo della nomina dell’Operatore economico a responsabile del trattamento dati);  
a.1 bis) la documentazione di progetto comprendente anche la relazione generale illustrativa e il documento di stima economica inerente al costo della manodopera [si richiama l’art. 41 comma 13 e 14 del codice dei contratti e l'articolo 4 bis dell’Allegato I.7];  
a.2) l'offerta tecnica dell’Operatore economico [se il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa];  
a.3) l’offerta economica dell’Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);  
a.4) il DUVRI; [solo se vi sono oneri della sicurezza interferenziali]  
a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;  
a.5 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;  
a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall’art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;  
a.7) / a.8) altri eventuali allegati (es. Accordo di collaborazione di cui all’art. 82 bis del codice dei contratti) [da inserire a discrezione della Stazione appaltante] e quelli relativi alle modalità di applicazione delle clausole di tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto qualora ricorra l’ipotesi disciplinata dal comma 4 quater dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016 (ad es. la dichiarazione resa in gara di accettazione da parte dell’Operatore economico delle clausole sociali);

a.9) la documentazione richiesta in applicazione delle specifiche Clausole sociali di cui all’art. 21 bis del presente Capitolato;

[eventuali se appalti sul PNRR]:  
a.\*) la dichiarazione che identifica il c.d. titolare effettivo nel caso di appalto per la realizzazione dell’appalto finanziato col PNRR;  
a.\*) la documentazione richiesta dagli obblighi specifici previsti dalla normativa del PNRR (relazione di genere o sul personale se dovuta, dichiarazioni sui disabili), di cui all’art. 47 del D.L. n. 77/2021.

[eventuali se appalti con CAM]:  
a.\*) dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi [nel caso fosse prevista dagli atti di gara]….

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

**Commento:**  
Con riferimento all’offerta tecnica di cui al punto a.2), si suggerisce di indicare nel bando la redazione di un documento/relazione tecnico-descrittiva sintetica, non comprendente tutti gli allegati illustrativi (es. curricula cui non viene attribuito punteggio o depliant); con riferimento al DUVRI, ciascuna Stazione appaltante deve in primo luogo valutare l’eventuale sussistenza di interferenze.  
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI), di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non viene redatto se è stata fatta una valutazione preliminare circa l’esistenza di rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto, alla luce delle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), con determinazione n. 3 di data 5 marzo 2008, con esito negativo.  
In tal caso la lettera a.4) non va inserita. Qualora non esista la necessità di redigere il DUVRI indicare nel bando di gara che i costi della sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero).  
Si richiama l’attenzione sul fatto della introduzione del nuovo articolo 4 bis dell’Allegato I.7 che prescrive il contenuto minimo dei documenti inerenti alla progettazione di servizi e forniture.

## Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di mesi/anni \_\_\_\_\_\_.

2. Intervenuta l’aggiudicazione, valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell’art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l’esecuzione d’urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l’Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

3. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione, di mesi/anni\_\_ decorre dalla data del verbale di consegna e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.

[o in alternativa]

1. Il servizio ha inizio dal [giorno/mese/anno] e scadenza il [giorno/mese/anno].

Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l’esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l’aggiudicazione valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l’esecuzione d’urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l’Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

[Facoltativo: opzione di affidamento di servizi analoghi]

3. La Stazione appaltante si riserva l’opzione, nei limiti di cui all’art. 76, c. 6 del D.Lgs. 36/2023, di affidare all’Operatore economico, nei successivi 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente Capitolato, come di seguito indicati \_\_\_ [precisare le prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento], per una durata pari a ………… [indicare il periodo] per un importo complessivamente non superiore a Euro \_\_\_\_\_\_ al netto dell’I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà].

[Facoltativo: opzione di proroga c.d. programmata]

4. In conformità all’art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva l’opzione di proroga per la durata pari a \_\_\_ per un importo stimato in sede di gara di Euro \_\_\_\_\_\_, al netto dell’I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto del ribasso offerto. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l’Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno …… [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto originario. L’Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.

[Facoltativo: richiamo alla proroga eccezionale]

5. In conformità all’art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’Operatore economico qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l’Operatore economico è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l’Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

**Commento:**Poiché ciascun appalto ha caratteristiche diverse, sono state indicate alcune alternative, che possono ovviamente essere integrate e/o modificate a seconda delle esigenze specifiche.  
Si ricorda che il limite massimo di durata del contratto non può superare i 9 anni che la durata dell’eventuale rinnovo non può superare la durata del contratto originario (es. 3 + 3) e che il rinnovo non può essere esercitato per più di una volta, ai sensi dell’art. 12 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.  
  
[In caso di inserimento di una o più delle clausole facoltative di cui ai commi 3, 4]

Ai fini della determinazione della soglia comunitaria di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 il valore massimo stimato dell’appalto è pari alla somma dell’importo corrispondente alla durata iniziale dell’appalto e dell’importo per le clausole facoltative, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto dell’I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge. [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto].  
In ragione dell’oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, può essere previsto il differimento della decorrenza (specificando esattamente i termini massimi di differimento) ferma restando la durata complessiva del contratto.  
Si ricorda altresì che in tema di appalto di opere pubbliche e servizi, nelle more della conclusione di una procedura ad evidenza pubblica, sono legittime sia la proroga tecnica, in presenza di eccezionali ragioni oggettive estranee all’Amministrazione, tali da generare l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, sia la procedura c.d. “ponte”, senza previa pubblicazione del bando di gara, esperita in via d’urgenza dalla stazione appaltante in ragione della necessità di reperire il materiale oggetto di affidamento per un fabbisogno strettamente necessario, al fine di garantire la continuità della fornitura (cfr.: T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 20 dicembre 2018 n. 382; Cons. St., sez. V, 11 maggio 2009 n. 2882; Cons. St., sez. V, n. 2151 del 2011; id., sez. V, 11 maggio 2009 n. 2882; Cons. Stato, Sez. III, 05/06/2020, n. 3566).

## Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall’Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023]

2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate].

[Facoltativo: c.d. quinto d’obbligo]

3. Ai sensi dell’art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall’art. 5, comma 6 dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di imporre mediante atto aggiuntivo all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Commento:**  
se si prevede il c.d. quinto d’obbligo, lo stesso va indicato e valorizzato già nei documenti di gara iniziali in conformità all’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023; se non indicato non può poi essere applicato essendo stato abrogato il comma 4 dell’art. 5 della l.p. n. 23/1990.

## Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire

2. L’indice di riferimento è il seguente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [deve essere indicato dalla Stazione appaltante in base alla CPV ed alle modalità indicate nell’Allegato II.2-bis ]

3. L’indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell’art. 12 dell’Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell’indice identificato è annuale/semestrale/trimestarle/mensile ecc. [deve essere indicata dalla Stazione appaltante].

3 bis. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l’indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall’art. 12 comma 1 dell’Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

4. La Stazione appaltante monitora l’andamento dell’indice/degli indici di riferimento e l’adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all’art. 3, comma 2 dell’Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

5. L’adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l’attivazione della clausola in parola.

6. La Stazione appaltante comunica via PEC all’Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

7. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall’Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

**Commento:**  
La revisione dei prezzi SI APPLICA SOLO ai contratti di durata il cui oggetto NON consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Allegato II.2-bis introdotto dal correttivo del 31 dicembre 2024.  
Si ricorda infine che la normativa esclude l’obbligo dell’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi in relazione agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

## 

[Facoltativo, in aggiunta al precedente Art. 8 bis:]

## Art. 8 ter – Meccanismo ordinario di adeguamento prezzi all’indice inflattivo convenzionalmente individuato fra le parti

1. Ai sensi dell’art. 60, co. 2 bis è riconosciuto un adeguamento prezzi in base all’indice inflattivo che sarà individuato fra le parti, con le modalità e le precisazioni indicate nel citato comma.

**Commento:**  
È possibile inserire un meccanismo definito "ordinario" di adeguamento prezzi all’inflazione in conformità all’art. 60, comma 2 bis del codice dei contratti pubblici: in tal caso per la scelta dell’indice o degli indici di riferimento e delle loro combinazioni sembrano rimesse a successive intese fra le parti, fermo restando che trattasi di clausola facoltativa e non sostitutiva della disciplina recata al precedente art. 8 bis.

## 

[Alternativo all’Art. 8 bis (solo per appalti di servizi e forniture con specifici indici di settore)]

## 

## Art. 8 bis – Prestazioni indicizzate

1. Ai sensi dell’art. 60, co, 4 ter, in ragione dello specifico oggetto dell’appalto e dato atto che i prezzi delle prestazioni sono indicati direttamente dal mercato e/o dalle Autorità di settore come indicato in capitolato tecnico, i medesimi risultano conseguentemente già oggetto di aggiornamenti periodici per cui non si rende necessaria alcuna clausola di revisione prezzi ai sensi dell’art. 60, co. 1.

## 

## Art. 9 – (DEC) Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.

[in alternativa nei casi indicati dalla norma riportata nel commento]

1. Il responsabile del progetto (RUP) provvede a nominare il direttore dell’esecuzione (DEC) e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente allo stesso.

2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’Operatore economico.

**Commento:**  
Occorre riferirsi all’Allegato I.2 - Attività del RUP del nuovo codice richiamato dal suo articolo 15, comma 5.  
Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'Allegato II.14 (comma sostituito dall'art. 75, comma 1, lettera b), 2), del D.Lgs. n. 209/2024).

## Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto

1. Il (DEC) direttore dell’esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L’Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.

3. Qualora l’Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’Operatore economico.

4. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall’art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l’Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che, alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’Operatore economico.

[Eventuale]:

5 bis. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

6. Nel caso l’Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

## Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’art. 125 in combinato disposto con l’art. 33 del Capo II dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, dato atto che l’oggetto dell’appalto non rientra nelle fattispecie escluse, è riconosciuta all’Operatore economico a titolo di anticipazione una somma, pari al [individuare valore dal 20% a 30%] per cento dell’importo originario di contratto.

[in alternativa - nei casi di contratti pluriennali]

1. Ai sensi dell’art. 125 in combinato disposto con l’art. 33 del Capo II dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, dato atto che l’oggetto dell’appalto non rientra nelle fattispecie escluse, è riconosciuta all’Operatore economico a titolo di anticipazione una somma, pari al [individuare valore dal 20% a 30%] per cento dell’importo calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

2. L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione in conformità all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

[in alternativa – nei casi di fattispecie escluse]

1. Ai sensi dell’art. 33 del Capo II dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l’oggetto dell’appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l’anticipazione del prezzo.

[in alternativa – nei casi di PNRR]

1. Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 è riconosciuta all’Operatore economico a titolo di anticipazione una somma, pari al [individuare valore dal 20% a 30%] per cento dell’importo originario di contratto.

2. L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione in conformità all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti secondo il cronoprogramma della prestazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**Commento:**  
Si ricorda che l’anticipazione del prezzo può essere esclusa nel provvedimento a contrarre nelle ipotesi previste dall’art. 33 del Capo II dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

## 

## Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell’esecuzione del contratto si dà atto dell’applicazione delCapo II dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

## Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

## Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

## Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Operatore economico ogni [mese/bimestre/ecc.] / [raggiunto l’importo di Euro \_\_\_\_\_], fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 5 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

[Eventuale se ricorrono i presupposti - vedi commento]

1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’Operatore economico.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante; la Stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l’autorizzazione. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l’ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l’impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. La Stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall’Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L’Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

11. All’esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’Operatore economico.

12. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi/un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

[Eventuale - se contratto di appalto finanziato sul PNRR/PNC/UE]

15. In caso di appalto finanziato sul PNRR/fondi europei/PNC l’Operatore economico si impegna a collaborare con la Stazione appaltante per adempiere a eventuali nuove e diverse esigenze emerse nel corso dell’esecuzione dell’appalto relative alla documentazione da presentare in sede di controlli amministrativi.

**Commento:**  
il comma 1 bis deve ritenersi escluso nelle ipotesi di contratti di fornitura che non prevedano attività di posa in opera o montaggio dei beni forniti, nelle forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e nei servizi (ad es. di call center/help desk o comunque svolti da remoto), che non vedono la presenza di personale per lo svolgimento del servizio presso il Committente. (Circolare APAC prot. n. 0339757 di data 11 maggio 2021).  
Il riferimento al comma 7 si ritiene applicabile solo ove sia previsto che il pagamento sia effettuato in due o più rate.   
L’ultimo periodo del comma 9 va tolto o rielaborato per gli enti diversi dalla Provincia.   
Con riferimento al comma 11 si riporta altresì il testo dell’art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023:  
“All’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo”.  
In riferimento al comma 14 si rinvia all’articolo 116, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023), per la scelta fra 6 mesi e un anno.

## Art. 13 bis – Disposizioni in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all’andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell’art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

2. In particolare l’Operatore economico si impegna a:

…. [specificare]

**Commento:**  
In ragione di eventuali specificità relative all’oggetto dell’appalto di servizi e forniture che lo rendono anche solo in parte confrontabile e assimilabile a un appalto di lavori, si consiglia di sviluppare le condizioni, gli elementi e le modalità più opportune per la disciplina dei controlli e dei pagamenti in base agli stati di avanzamento e contabilità specifica.

## Art. 14 – Controllo sull’esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Operatore economico è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 28.

3. La Stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

## 

[Eventuale - se contratto di appalto finanziato sul PNRR/PNC/UE]

## Art. 14 bis – Controlli e rendicontazione negli appalti del PNRR

1. La Stazione appaltante nella fase di esecuzione delle attività previste dal contratto d’appalto deve prevedere, in occasione della presentazione di ciascun SAL da parte dell’Operatore economico (soggetto realizzatore), opportune verifiche in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto compreso il rilascio della documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR.

**Commento:**  
Si vedano la circolare [11 agosto 2022, n. 30](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/) del MEF (Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori) e il [D.M. 6 dicembre 2024](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/04/24A07013/sg) (Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR).

## Art. 15 – Vicende soggettive dell’Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Operatore economico, di cui all’articolo 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Commento:**  
Il comma 1 si applica anche per le vicende soggettive delle mandanti; nei casi di avvalimento, si applica anche per le vicende soggettive delle ausiliarie; nei casi di consorzi, si applica anche per le vicende soggettive delle consorziate esecutrici del servizio.

## Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell’art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all’art. 6 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## Art. 17 – Subappalto

IPOTESI 1)

1. **Non** è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte nel provvedimento a contrarre.

IPOTESI 2)

1. Per la disciplina del subappalto si applica l’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto ... [nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, aggiungere:] nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;

b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall’Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

[eventuale]

3. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

[in alternativa]

3. La fornitura e la posa in opera di \_ sono subappaltabili separatamente.

[in alternativa]

3. Il subappalto è limitato a …….

La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

[in alternativa]

La fornitura e la posa in opera di \_ sono subappaltabili separatamente.

4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all’art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

[in alternativa]

5. È ammesso il subappalto. Non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore perché la natura del contratto non lo consente, ai sensi della lettura dell'art. 119 comma 11 lettera c) del D.Lgs. 36/2023.

[eventuale se ammesso subappalto “a cascata”]

6. / 7. Nel caso di subappalto c.d. “a cascata” l’Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto, nonché all'integrale rispetto di quanto disposto all'art. 119 e da altri articoli del codice in tema di subappalto, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

**Commento:**  
Si rammenta che ai sensi dell’art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 è possibile per la Stazione appaltante indicare le prestazioni che, pur subappaltabili (negli eventuali limiti già discrezionalmente previsti dalla medesima), non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata). Le motivazioni della limitazione devono essere indicate nel provvedimento a contrarre in conformità all’art. 119, comma 17 in parola.  
Ai sensi dell’art. 119, comma 2 del codice dei contratti l’Operatore economico è tenuto al rispetto del vincolo di legge (misura non inferiore al 20% in favore delle PMI).

## 

[eventuale: solo in caso di procedure di gara finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR o PNC; modificare e adattare il testo secondo le proprie esigenze di obiettivo/i]

## Art. 17 bis – Subappalto e obblighi specifici del PNRR

1. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e ai medesimi obblighi specifici del PNRR attribuiti all’Operatore economico. In particolare, trovano applicazione anche per il subappaltatore, oltre che per l’Operatore economico, gli obblighi di rispetto del diritto al lavoro dei disabili e di promozione dell’occupazione giovanile e femminile, di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, da assolvere, dimostrando di aver ottemperato agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di aver assicurato una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

## Art. 17 bis/ter – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

## Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico [e gli eventuali subappaltatori sono tenuti] / è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

**Commento:**  
Nel caso in cui non sia ammesso il subappalto, togliere il riferimento agli eventuali subappaltatori.

## Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’Operatore economico anche in maniera prevalente.

2. Fermo quanto stabilito dall’art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti \_\_\_\_\_\_\_ [inserire il contratto di riferimento – vedi allegato alla deliberazione citata] e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.  
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:  
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;  
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;  
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;  
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;  
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;  
f) ROL ed ex festività;  
g) modalità di cambio appalto.

3. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. “indennità d’appalto”) che è riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.

4. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità d’appalto non viene incrementata.

Qualora durante l’esecuzione del contratto l’Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza dell’indennità di appalto originaria.

[in alternativa: solo per i contratti pluriennali continuativi]

4. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell’eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all’aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell’indennità appalto.

Qualora durante l’esecuzione del contratto l’Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza dell’indennità di appalto originaria.

**Commento:**  
Il meccanismo dell’articolo è il seguente: in base alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796/2016 si identifica il contratto di riferimento, oppure, in caso di mancata individuazione da parte della Giunta Provinciale, indicazione del CCNL da parte del RUP.

## Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto

[Se il servizio è già affidato in appalto]

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’Operatore economico l’obbligo di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 32 della l.p. 2/2016 e dall’art. 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione dell'anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le Parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le Parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l’Operatore economico indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'Operatore economico alla Stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

[o in alternativa (obbligatoriamente solo in caso di servizi ad alta intensità di manodopera) i seguenti commi]

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l’Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del \_\_\_\_ [indicare la data antecedente la scadenza del precedente contratto di appalto a cui si riferisce tale ricognizione]. È fatta salva l’applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la “Tabella A”.

[Opzione: questo comma 2 è da aggiungere solo se le prestazioni oggetto del nuovo appalto si differenziano, per aspetti qualitativi o quantitativi (debitamente motivati nel provvedimento a contrarre), da quelle del precedente e ciò comporta l'impiego di un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali]

2. L'Operatore economico effettua le assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali, che si differenziano per aspetti qualitativi o quantitativi da quelle del precedente appalto, secondo quanto previsto nel provvedimento a contrarre, individuato nella misura di \_\_\_\_ (indicazione espressa in ore totali settimanali). In caso di esuberi conseguenti all'applicazione di questo comma l'Operatore economico uscente, l'Operatore economico entrante e le organizzazioni sindacali effettuano un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.

3. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell’offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell’offerente che potrebbe essere destinato all’esecuzione dell’appalto senza essere distolto da altre attività dell’operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell’offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l’Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell’appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti.   
L’accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Operatore economico indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell’appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l’Operatore economico invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

4. L’Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell’“Elenco del personale”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente Capitolato.  
L’elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della Stazione appaltante.

5. L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall’art. 28 del presente Capitolato.

[Se trattasi di servizio al primo affidamento e solo nell’ipotesi di affidamenti ad alta intensità di manodopera]

1. L’Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dall’art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell’“Elenco del personale”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente capitolato.  
L’elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della Stazione appaltante.

**Commento:**  
Questo articolo si applica in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi.   
La Stazione appaltante deve inserire nel capitolato, in alternativa tra loro, una delle formulazioni riportate in questo articolo.  
Si applica la clausola sociale prevista dal comma 2 dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016 negli affidamenti di servizi, a esclusione di quelli aventi natura intellettuale e di quelli il cui importo stimato consente l'affidamento diretto nella normativa statale.   
La clausola sociale prevista dal comma 4 dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016 è obbligatoriamente inserita negli atti di gara per gli appalti ad alta intensità di manodopera; con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori casi in cui è obbligatorio l'inserimento della clausola medesima, nonché i casi in cui il suo inserimento è facoltativo anche con riguardo ad appalto ad alta intensità di manodopera se la clausola non può essere inserita in relazione alle caratteristiche dell’appalto. Con deliberazione della Giunta provinciale, inoltre, possono essere stabiliti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies, dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016, nonché direttive per il monitoraggio dell'osservanza delle clausole sociali in fase di esecuzione dei contratti, anche con riguardo a contratti già in corso.  
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 octies dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016, con riferimento al comma 4 (alternativa prevista per i servizi ad alta intensità di manodopera) / al comma 1 (alternativa prevista per il caso di primo affidamento di servizio ad alta intensità di manodopera) di questo articolo del capitolato, si ricorda che con propria deliberazione la Giunta provinciale potrà dettare disposizioni attuative individuando, in particolare, le informazioni, le modalità e i termini perentori entro cui esse devono essere fornite, nonché i criteri per l’individuazione negli atti di gara della data a cui devono riferirsi le predette informazioni.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 2, della legge provinciale 30 ottobre 2019 n. 11, recante le disposizioni transitorie, l'obbligo di fornire le informazioni previsto dall'articolo 32, comma 4 octies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della citata l.p. n. 11/2019, ovvero il giorno 1 novembre 2019. Dovrà essere cura di ogni amministrazione aggiudicatrice richiedere all’Operatore economico uscente la produzione dell’Elenco del personale, previsto nel comma 4 (alternativa prevista per i servizi ad alta intensità di manodopera) / nel comma 1 (alternativa prevista per il caso di primo affidamento di servizio ad alta intensità di manodopera) del presente articolo di capitolato.  
Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 quinquies dell’art. 32 della l.p. n. 2/2016, le amministrazioni aggiudicatrici formulano i capitolati speciali d'appalto con contenuti e misure idonei a salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali godute dal personale impiegato nel servizio di appalto, salvo situazioni di obiettiva necessità relative al perseguimento del pubblico interesse.  
A titolo informativo si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal comma 4 septies dell’art. 32 della l.p. n. 2/2016, nell’ambito dell’attività di programmazione degli affidamenti le amministrazioni aggiudicatrici effettuano un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell’occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera.

## Art. 21 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

1. L’Operatore economico ha l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l’esecuzione del contratto è stabilito nella misura del \_\_\_ % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell’offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l’esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 o comma 4 dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell’ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell’appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

**Commento:**L’inserimento di questo articolo nel capitolato viene lasciato alla valutazione della Stazione appaltante in base alla tipologia del servizio e a quanto previsto dall’art. 32, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, nonché alle indicazioni reperibili nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2095 di data 29 novembre 2014, come modificata dalla deliberazione n. 129 di data 2 febbraio 2015.  
Ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 32, il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice. La declinazione della presente clausola è rimessa ad una analisi da parte della singola Stazione appaltante circa le peculiarità del servizio di gara o delle modalità di inserimento delle persone svantaggiate e del relativo percorso di recupero. Questa clausola di capitolato è da inserire obbligatoriamente, ad eccezione dei casi in cui il bando di gara (provvedimento a contrarre) escluda motivatamente l’applicazione dell’art. 32, comma 3, della L.p. n. 2/2016, in considerazione delle tipologie di prestazioni previste nel contratto.

## 

## Art. 21 bis – Clausole sociali ulteriori

1. L’Operatore economico è tenuto ad adempiere all’obbligo assunto in sede di gara di assicurare una quota pari ad almeno il ……. % (\*), delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, per garantire sia l'occupazione giovanile sia l'occupazione femminile.

2. L’Operatore economico, che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell’Operatore economico, alle rappresentanze sindacali aziendali ed al Consigliere/alla Consigliera regionale di Parità ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L’Operatore economico è, altresì, tenuto a consegnare, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa da parte dell’Operatore economico anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, al seguente indirizzo: ufficio.disabilità@pec.governo.it.

4. In caso di inadempimento si applicano le seguenti penali   
[si veda la tabella di cui all’art. 28 bis, relativo agli appalti PNRR, al fine di trarre elementi esemplificativi ovviamente da adattare e da inserire nella tabella che segue:]

| Inadempimento contestato  1.  2.  3.  …. | Quantificazione penale  1.  2.  3.  … |
| --- | --- |

**Commento:**Ai sensi dell’art. 57, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 devono essere previste ulteriori specifiche clausole sociali (oltre a quelle già previste dall’art. 32 della legge provinciale 2/2016), come requisiti necessari dell’offerta.  
La disposizione si applica agli appalti di servizi (escluse le forniture), tranne per quelli aventi natura intellettuale; si applica anche ai contratti di concessione.  
(\*) Ordinariamente la percentuale corrisponde al 30%. Tuttavia il RUP nella decisione a contrarre può escludere o definire una % diversa in ragione dell’oggetto del contratto o di altri elementi puntualmente indicati. La verifica sul rispetto delle clausole contrattuali spetta al RUP in corso di esecuzione del contratto.

[in alternativa - se contratto di appalto finanziato sul PNRR/PNC/UE art. 21 bis, art. 21 ter con art. 28 bis per penali]

## Art. 21 bis – Clausola sul personale

1. Ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (coloro che occupano nella loro azienda un numero superiore a 50 dipendenti) presentano la documentazione richiesta nel disciplinare di gara.

2. Ai sensi dell’art. 47 comma 3 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 47, che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e inferiore a 50 (cinquanta) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell’operatore economico alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli Operatori economici di cui al comma 3 dell’art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel medesimo termine previsto dal comma precedente alla Stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Trova applicazione la disciplina contenuta nel Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”

## Art. 21 ter – Obblighi di assunzione (Incremento occupazionale giovanile e di genere)

1. Gli operatori economici si impegnano ad assicurare la quota percentuale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile prevista nel bando di gara o nell’offerta, in conformità all’art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

2. Trova applicazione la disciplina contenuta nel Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”

**Commento:**  
La disposizione si applica solo per le eventuali nuove assunzioni.  
La percentuale del 30 % (trenta per cento) minimo può essere aumentata se indicato nel bando o in offerta.  
L’articolo in parola può essere espunto dal capitolato se motivatamente indicato nel provvedimento a contrarre la sua non applicabilità al caso specifico oggetto dell’appalto.

## Art. 22 – Sicurezza

1. L’Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L’Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L’Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

**Commento:**Il comma 3 è da inserire solo se ritenuto necessario in relazione al tipo di servizio.  
Il comma 4 è da inserire solo se è ammesso il subappalto.

## Art. 23 – Elezione di domicilio dell’Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) \_\_\_\_\_\_ o in alternativa presso la sede legale dell’Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

**Commento:**  
Nel caso in cui si richieda, in quanto necessario per l’esecuzione del contratto e con adeguata motivazione in sede di provvedimento a contrarre, una sede/recapito operativo nel territorio provinciale, l’obbligo di indicare una sede/recapito sul territorio provinciale deve essere previsto, nella parte relativa alle norme tecniche del capitolato speciale d’appalto.

[Eventuale:]

## Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante.

2. L’Operatore economico deve comunicare preventivamente alla Stazione appaltante l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.

**Commento:**  
Questo articolo è da inserire solo se ritenuto necessario in relazione al tipo di servizio.

## Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento/altra Stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell’Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l’Operatore economico, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l’allegato “Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni” , per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell’incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l’atto di nomina deve essere trasmesso dalla Stazione appaltante all’Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

[o in alternativa]

1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento/altra Stazione appaltante, e l’Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, l’Operatore economico **non** è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

**Commento:**  
Il Servizio/Ente dovrà utilizzare la prima opzione nel caso occorra nominare l’Operatore economico responsabile del trattamento dati, o la seconda nel caso in cui tale nomina non sia necessaria.

Per strutture PAT (se dovuto): predisporre in allegato al CSA il modello di [contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni](https://docs.google.com/document/d/1sI_YBpUgN7y3kcO-aEW2txuOBhDVtRjA/edit) rinvenibile al seguente link https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Documenti-utili/Modulistica-per-gare-con-incarico-ad-APAC/Procedure-ad-evidenza-pubblica-di-servizi-e-forniture

Per strutture diverse dalla PAT (se dovuto): è possibile predisporre il contratto di nomina a responsabile del trattamento seguendo un proprio fac-simile o, in alternativa, contattare APAC per l'inoltro del modello da adattare alle proprie specificità.

~~Il “Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni” nel caso di appalto che preveda il trattamento di dati giudiziari, devono rispettare la normativa di riferimento di cui al D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 di Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.~~

## Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l’Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante”.

b) “In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla Stazione appaltante”.

c) “I rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili”.

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG. [e il CUP se necessario]

5. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall’Amministrazione.

## Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell’Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’Operatore economico stesso, di terzi o della Stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l’Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.

3. L’Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

[o in alternativa]

1. L’Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell’Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.

2. L’Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni \_\_\_\_\_\_\_\_.

La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro \_\_\_\_,00.

5. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

6. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro \_\_\_\_\_\_ per sinistro con il limite di Euro \_\_\_\_\_\_\_ per persona.

7. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell’inizio del servizio.

**Commento:**  
Questo articolo è da inserire qualora la Stazione appaltante ritenga necessario, per il tipo di attività richieste, che l’Operatore economico presenti ulteriori garanzie oltre alla garanzia definitiva.   
Qualora la natura specifica del servizio invece richiedesse particolari assicurazioni (es. danni ambientali), la Stazione appaltante aggiungerà le opportune coperture assicurative richieste.  
Qualora il servizio necessitasse di avere un massimale minimo assicurato, inserire la seconda opzione proposta, altrimenti è sufficiente la prima ipotesi testuale.

## Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui \_\_\_\_ (ad es. al presente capitolato), è applicata una penale pari al \_\_\_\_ per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all’offerta tecnica, si applica una penale di Euro \_\_\_\_ salvo il risarcimento del maggior danno.  
L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro \_\_ (\_\_\_) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l’Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 26 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 29, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

**Commento:**  
Questo articolo viene rimesso alla valutazione della Stazione appaltante per quanto concerne la quantificazione dell’importo delle penali per ritardo.  
Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs n. 209/2024, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.  
È facoltativo l’inserimento delle penali per inadempimento; esse devono essere specifiche e sono rimesse alla discrezionalità della Stazione appaltante.  
In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa devono essere previste delle penali espressamente riferite all’inadempimento di obbligazioni nascenti dall’offerta tecnica.  
In merito a quanto previsto dal comma 4, si invitano le stazioni appaltanti a verificare la possibilità di inserire ulteriori dettagli del procedimento di applicazione delle penali.  
Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs n. 209/2024 è possibile anche riconoscere un premio di accelerazione indicando i criteri di riconoscimento e le sue modalità di calcolo.  
Si ricorda anche di inserire specifiche penali con riferimento all’inadempimento delle clausole sociali indicate nei precedenti articoli 19 e seguenti.

[Eventuale - se contratto di appalto finanziato sul PNRR/PNC/UE; modificare e adattare il testo secondo le proprie esigenze di obiettivo/i]

## Art. 28 bis – Penali per obblighi specifici PNRR

1. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione - con riferimento agli specifici obblighi PNRR - delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la Stazione appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

| **Inadempimento/ritardo** | **Penalità** |
| --- | --- |
| Inadempimento accertato alla data di scadenza dell’obbligo di cui all’art. 47 commi 3, 3 bis, del D.L. n. 77/2021.  [specifici obblighi PNRR] | Penale pecuniaria dallo 0,6‰ all’1 ‰ (\_\_\_\_\_ per mille) dell’importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell’obbligo. [\*] |
| Inadempimento dell’obbligo di assicurare la quota del 30% (trenta per cento) [o altra percentuale prevista anche in deroga / maggiore percentuale offerta in gara] di cui all’art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, accertato solo allo scadere dei 6 mesi decorsi dalla conclusione, mediante stipula, del contratto. [specifici obblighi PNRR] | Penale pecuniaria dallo 0,6‰ all’1 ‰ (\_\_\_\_\_ per mille) dell’importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell’obbligo. [\*] |
| Inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 47, comma 5, del D.L. n. 77/2021, accertato solo allo scadere dei 6 mesi decorsi dalla conclusione, mediante stipula, del contratto. [specifici obblighi PNRR] | Penale pecuniaria dallo 0,6‰ all’1 ‰ (\_\_\_\_\_ per mille) dell’importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell’obbligo. [\*] |

2. Qualora dagli inadempimenti o dai ritardi di cui alla precedente tabella derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, la Stazione appaltante si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell’Operatore economico.

3. Le penali qui previste e applicate ai sensi del presente capitolato sono trattenute sull’importo netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) del medesimo importo, come stabilito all’art. 50 del D.L. n. 77/2021. La Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 29, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

4. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 47 determina, inoltre, l’impossibilità per l’Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all’art. 47, comma 1, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

**Commento:**  
Questo articolo viene rimesso alla valutazione della Stazione appaltante per quanto concerne la quantificazione dell’importo delle penali.  
[\*] la proposta indicata va verificata nel caso concreto ed è modificabile a seconda della simulazione dell'importo della penale relativa.

[Facoltativa:]

## Art. 28 ter – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:  
a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;  
b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;  
c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.  
In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:  
- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;  
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;  
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;  
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;  
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;  
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L’Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell’esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell’esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l’Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.

7. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

**Commento:**  
La clausola è esemplificativa e redatta sul modello della clausola ICC 2020. La Stazione appaltante può valutare ulteriori fattispecie a chiarimento ovvero prevedere delle formalità esecutive differenti in conformità agli articoli citati del nuovo codice dei contratti.

[Facoltativo:]

## Art. 28 quater – Premio di accelerazione

1. Qualora durante l’esecuzione del contratto di appalto, l’Operatore economico raggiunga \_\_\_ [indicare l’obiettivo/ovvero un termine anticipato], allo stesso è riconosciuto un premio di accelerazione pari …   
a Euro \_\_\_\_\_\_. / al \_\_\_\_ per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di anticipo rispetto alla data di conseguimento dell’obiettivo definito nel cronoprogramma esecutivo iniziale.

**Commento:**  
Obbligatorio per appalti PNRR e facoltativo per servizi e forniture (art. 126 comma 2bis codice).

## Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. [Eventuale] A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:  
a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Operatore economico nell’esecuzione delle prestazioni affidate;  
b) ingiustificata sospensione del servizio;  
c) subappalto non autorizzato;  
d) il mancato rispetto di quanto offerto;  
e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;  
f) il non aver iniziato o concluso l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro \_\_\_ giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione appaltante;   
g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;  
h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l’Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;  
i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 28, comma 5, del presente capitolato;  
l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;

[alcuni esempi tra i quali scegliere eventuali ulteriori casi di grave inadempimento]  
m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;  
n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;  
p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione dei servizi nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;  
q) qualora il RUP, ai sensi dell’art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

3. Il contratto di appalto è altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall’art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti.

4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’Operatore economico.

**Commento:**  
Questo articolo viene rimesso alla valutazione della Stazione appaltante per quanto concerne l’identificazione dei casi di grave inadempimento.  
Il redattore potrà opportunamente integrare/modificare l’elenco in base alle proprie esigenze.

## Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

## Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l’Operatore economico, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

[facoltativo in alternativa]:

## Art. 31 – Definizione delle controversie mediante CCT

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l’esecuzione dell’appalto tra la Stazione appaltante e l’Operatore economico, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).

2. Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l’impugnazione davanti al Foro di Trento [o altra sede a seconda della Stazione appaltante] nei casi previsti dalla legge.

3. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Commento:**  
La Provincia, per gli appalti e contratti di propria competenza, ha dato indicazioni circa l’opportunità di evitare, di regola, il ricorso all’arbitrato e al compromesso, in considerazione dei maggiori costi che tali procedure comportano rispetto alla sede giurisdizionale, dovendo le parti farsi carico dei costi di funzionamento del collegio che, evidentemente, non vi sono nel caso di ricorso giurisdizionale e del fatto che, quanto meno nel territorio della Provincia di Trento, il ricorso alla procedura arbitrale non offre particolari vantaggi in termini di celerità rispetto al ricorso instaurato innanzi alla sede giurisdizionale competente. Qualora, invece, per la definizione delle controversie, si volesse ricorrere all’istituto dell’arbitrato la norma di riferimento è l’art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023 e negli atti di gara e nel capitolato dovrà essere inserita la clausola compromissoria.  
Il D.Lgs n. 209/2024 ha limitato l’obbligatorietà della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) agli appalti di lavori sopra soglia e ai partenariati pubblico-privato, riscrivendo l’art. 215, comma 1, secondo periodo.

## Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

[Clausola tipo nel caso in cui sia previsto il subappalto]

1. L’Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L’Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (…)   
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (…) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (…).”.

3. L’Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’Operatore economico e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. “a cascata”, si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.  
  
o in alternativa [Clausola tipo nel caso in cui non sia previsto il subappalto]

1. L’Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L’Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (…)   
(Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (…) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (…).”.

3. L’Operatore economico deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L’Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’Operatore economico e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

## Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. L’Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 07 febbraio 2025, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

<https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html>.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 07 febbraio 2025, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

<https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html>.

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L’Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

7. L’Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’affidamento/aggiudicazione della prestazione.

**Commento:**Togliere il riferimento al subappaltatore, se non è previsto il subappalto.  
I primi 4 commi si applicano in maniera particolare agli appalti di cui la Provincia è parte.

## 

## Art. 34 – Spese contrattuali

1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’Operatore economico.

2. L’importo dell’imposta di bollo è indicato nell’allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Commento:**Verificare che nel bando di gara sia inserita la seguente clausola:  
“Qualora l’aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la Stazione appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia”.  
Per il calcolo dell’imposta di bollo si richiama l’allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

[Eventuale]:

## Art. 35 – Disposizione del contratto “ponte” in attesa di convenzioni APAC

1. Ove si attivi una Convenzione provinciale riferita alle prestazioni oggetto del presente affidamento, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da parte della Stazione appaltante in favore dell’Operatore economico, il contratto è risolto e sono corrisposte le sole prestazioni regolarmente eseguite.

**Commento:**  
Articolo da inserire solo quando il contratto è stipulato per le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità per le quali la Giunta provinciale ha definito con proprio provvedimento strategie di acquisto ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 4, della l.p. 23/90 e tuttavia non risulta ancora attiva la relativa Convenzione provinciale.

## Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

[Eventuale: nei contratti in cui la Provincia autonoma di Trento è parte va inserito il seguente articolato – qualora altre stazioni appaltanti fossero dotate di regole specifiche sul punto devono richiamarle adattando il testo alle loro peculiarità]:

1. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell’APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

7. L’Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del documento recante la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 07 febbraio 2025 e di averne preso completa e piena conoscenza.

## Art. 37 – Norma di chiusura

1. L’Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

## 